



400^a Seduta Plenaria

PC Giornale N.400, punto 2(a) dell'ordine del giorno

DECISIONE N.485
DICHIARAZIONI E INFORMAZIONE OSCE AL PUBBLICO

Il Consiglio Permanente,

prendendo atto che l'efficienza dell'OSCE dipende anche dal riconoscimento pubblico del suo lavoro e che le dichiarazioni al pubblico a nome dell'OSCE e le informazioni al pubblico sulle sue attività possono promuovere una maggiore comprensione e sostegno del pubblico alle attività dell'OSCE, il che è di vitale importanza per il successo dell'attività dell'Organizzazione nel suo insieme,

tenendo presente che le istituzioni e gli uffici distaccati OSCE nell'adempimento dei loro rispettivi mandati interagiscono con il pubblico quotidianamente al fine, tra l'altro, di tenerlo informato sulle loro attività,

allo scopo di snellire le prassi relative all'informazione al pubblico dell'OSCE,

decide di adottare i seguenti principi intesi a imprimere conformità e trasparenza alla politica dell'OSCE relativa ai contatti con il pubblico:

1. le posizioni formali dell'OSCE sono espresse in decisioni, dichiarazioni e documenti adottati dagli organi decisionali sulla base del consenso;
2. le dichiarazioni al pubblico a nome dell'OSCE nel suo insieme vengono rese dal Presidente in esercizio, dal Segretario Generale e dai loro rappresentanti ufficiali autorizzati;
3. (a) i capi degli uffici distaccati e istituzioni OSCE e i loro rappresentanti autorizzati possono rendere dichiarazioni al pubblico a nome dei loro uffici distaccati e istituzioni. Tali dichiarazioni dovranno essere immediatamente trasmesse alle delegazioni nazionali a Vienna;
- (b) le loro dichiarazioni e le attività inerenti il contatto con il pubblico devono essere conformi ai loro mandati e non dovrebbero essere incompatibili con le posizioni dell'OSCE assunte per consenso;

4. le dichiarazioni del Presidente in esercizio o di qualsiasi altro funzionario OSCE rese a titolo nazionale o personale, o che spieghino le loro posizioni od opinioni nazionali o personali, dovranno essere chiaramente individuate come tali;
5. riepilogando i risultati delle discussioni al Consiglio Permanente o al Consiglio dei Ministri, il Presidente in esercizio o il suo rappresentante dovrà tenere conto dell'intero spettro delle opinioni espresse, se necessario, dopo consultazioni con gli Stati partecipanti;
6. le pubblicazioni e i comunicati stampa della Sezione stampa e pubblica informazione del Segretariato non dovranno essere incompatibili con i documenti e le decisioni adottati per consenso;
7. la Sezione stampa e pubblica informazione del Segretariato OSCE dovrà fungere da punto focale per il coordinamento tempestivo di dichiarazioni al pubblico rese dal Presidente in esercizio, dalle istituzioni e dagli uffici distaccati dell'OSCE al fine di promuovere la conformità con le posizioni dell'OSCE adottate per consenso. Si dovrebbe inoltre assicurare massima trasparenza delle vedute. Alla Sezione stampa e pubblica informazione del Segretariato OSCE sarà inoltre chiesto di presentare proposte sul miglioramento della qualità dei ritagli di stampa OSCE al fine di garantire la presentazione del più ampio spettro di vedute relative all'agenda dell'OSCE nonché la correttezza della pubblicazione delle compilazioni delle imprese mediatiche;
8. l'OSCE potrà pubblicare, anche via Internet, informazioni di fonti esterne, comprese dichiarazioni di conferenze e organizzazioni internazionali pertinenti le sue attività. L'OSCE non dovrà pubblicare né collegare ai suoi siti web materiali non pertinenti le sue attività o incompatibili con le posizioni, adottate dall'OSCE per consenso;
9. il Segretario Generale dovrà riferire in merito all'applicazione di tale Decisione periodicamente ed è invitato a includere proposte per misure supplementari relative a dichiarazioni OSCE al pubblico e su un più ampio accesso del pubblico alle informazioni riguardanti l'OSCE.

PC.DEC/485
28 giugno 2002
Allegato 1

ITALIANO
Originale: RUSSO

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Della Delegazione della Belarus:

“In relazione all’adozione della decisione della riunione allargata del Consiglio Permanente dell’OSCE sulle dichiarazioni e le informazioni OSCE al pubblico desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa a nome della Repubblica della Belarus.

La Repubblica della Belarus ritiene che, in assenza di consenso nell’OSCE su una questione specifica, il Presidente in esercizio dell’OSCE, il Segretario Generale, i capi delle istituzioni e delle presenze sul territorio OSCE, nonché i loro rappresentanti autorizzati debbano considerare e rispecchiare nelle loro dichiarazioni e informazioni al pubblico tutto lo spettro di opinioni degli Stati membri dell’Organizzazione.

Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata al Giornale della seduta odierna.”

PC.DEC/485
28 giugno 2002
Allegato 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI**

Della Delegazione della Spagna a nome dell'Unione Europea:

“L'Unione Europea accetta che le dichiarazioni non dovranno essere in contraddizione con le pertinenti decisioni, documenti o posizioni che sono state concordate per consenso. Queste non ostacoleranno la resa di dichiarazioni su materie su cui sono state concordate per consenso decisioni, documenti o posizioni non pertinenti.”